

**PROCEDURA NEGOZIATA
PER LA FORNITURA DI POLIZZA INCENDIO AUTOBUS**

CIG Z782A15A29

POLIZZA PER LA COPERTURA DEI DANNI DA INCENDIO DEL PARCO AUTOBUS ATB**DEFINIZIONI - I seguenti vocaboli, indicati nella polizza, significano:**

ASSICURAZIONE: Il contratto d'assicurazione.

POLIZZA: il documento che prova l'assicurazione.

SOCIETA': La Compagnia Assicuratrice.

CONTRAENTE/ASSICURATO: il soggetto cui spettano i diritti derivanti dal contratto - ATB Servizi S.p.A. – socio unico - Via Monte Gleno, 13 - 24125 BERGAMO; P.IVA/C.F.: 02967830163.

RISCHIO: La probabilità che si verifichi il sinistro.

PREMIO: La somma dovuta dal Contraente alla Società a fronte dei rischi coperti.

SINISTRO: Il verificarsi del fatto dannoso per il risarcimento del quale è prestata l'assicurazione.

INDENNIZZO: La somma dovuta dalla Società all'Assicurato in caso di sinistro.

INCENDIO: Combustione con fiamma di beni che può auto estendersi e propagarsi.

ESPLOSIONE: Sviluppo di gas o vapori ad alta temperatura e pressione dovuta a reazione chimica che si auto propaga con elevata velocità.

SCOPPIO: Repentino dirompersi di contenitori per eccesso di pressione interna di fluidi non dovuto ad esplosione.

VEICOLI: Qualunque mezzo di locomozione terrestre indicato nella "Tabella descrittiva dei mezzi ATB da assicurare" quale Appendice A della polizza. Si precisa che nella tabella è incluso anche n.1 Trenino Turistico con Rimorchio di proprietà della capogruppo ATB Mobilità S.p.A.

ACCESSORI DI SERIE: Installazioni stabilmente fissate al veicolo che costituiscono la normale dotazione di serie, senza supplemento al prezzo di base di listino.

OPTIONAL: Accessori, stabilmente fissati al veicolo, forniti dalla casa costruttrice, contestualmente al veicolo, con supplemento al prezzo base di listino.

IMPIANTI TECNOLOGICI DI BORDO: Installazioni stabilmente fissate al veicolo con costo aggiuntivo rispetto al prezzo base di listino; a puro titolo esemplificativo ma non esaustivo: emettitrici di titoli di viaggio, convalidatrici, pannelli indicatori di linea, videosorveglianza, impianti di monitoraggio dello stile di guida, impianti conta-passeggeri, sistema di bigliettazione elettronica (SBE), sistema di localizzazione satellitare dei mezzi (AVM).

VALORE COMMERCIALE: È il valore del veicolo, degli optional e tutti gli accessori di serie, determinato con le modalità di cui alla "Tabella di evoluzione del valore commerciale dei veicoli in relazione alla loro vetustà e degrado" in appendice, di seguito Appendice B, alla presente polizza.

VALORE A NUOVO: È il prezzo d'acquisto del veicolo immatricolato a nuovo, compresi accessori di serie ed optional, risultanti dalle relative fatture di acquisto, IVA esclusa.

VALORE USATO: È il prezzo d'acquisto del veicolo già usato, compresi accessori di serie ed

optional, risultanti dalle relative fatture di acquisto, IVA esclusa.

LEGGE: Il Decreto Legislativo n° 209 del 2005 - Codice delle Assicurazioni.

DESCRIZIONE DELL'ATTIVITÀ DEL CONTRAENTE

Esercizio della mobilità di persone nei termini stabiliti dallo statuto e con le modalità previste dalla Carta della mobilità mediante impiego di autobus, di linea e/o non di linea, ivi compresi i servizi di interesse turistico, con tutte le strutture di supporto, quali depositi, officine, uffici e quant'altro di attinente all'attività complessiva, nonché tutte le attività infrastrutturali riconducibili ai suddetti servizi, compresa la vigilanza delle corsie e delle fermate riservate alla percorrenza dei mezzi pubblici. Detta attività può essere svolta anche congiuntamente con la partecipazione diretta od indiretta ad Enti, Società e Consorzi di impresa o simili.

Proprietaria, comodataria, locataria o detentrica di fabbricati inerenti alla propria attività ed anche ad altri usi.

1. NORME CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE IN GENERALE

1.1 PROVA DEL CONTRATTO

Il contratto e le sue eventuali modifiche devono essere provati per iscritto.

Sul contratto o su qualsiasi altro documento che concede la copertura deve essere indicato l'indirizzo della sede sociale e, se del caso, dell'Agenzia della Società che concede la copertura assicurativa.

1.2 DECORRENZA - DURATA DEL CONTRATTO.

Il contratto di assicurazione ha la durata di anni 3 (tre) a decorrere dalle ore 24,00 del 31.12.2019 e sino alle ore 24,00 del 31.12.2022.

1.2.1 OBBLIGHI INERENTI ALLA TRACCIABILITÀ DEI FLUSSI FINANZIARI - Legge n. 136/2010

- a) LA Società è tenuta ad assolvere a tutti gli obblighi di tracciabilità previsti dalla legge n. 136/2010.
- b) Nel caso in cui la Società, nei rapporti nascenti con i propri eventuali subappaltatori, subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, abbia notizia dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità finanziaria di cui all'art.3 della legge n.136/2010 ne dà immediata comunicazione al Contraente ed alla Prefettura - Ufficio territoriale del Governo della Provincia ove ha sede il Contraente.
- c) Il Contraente può verificare, in occasione di ogni pagamento alla Società e con interventi di controllo ulteriori, l'assolvimento da parte della stessa, dei subappaltatori e subcontraenti

della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, agli obblighi relativi alla tracciabilità dei flussi finanziari.

La Società s'impegna a fornire ogni documentazione atta a comprovare il rispetto, da parte propria nonché dei subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla legge n. 136/2010.

- d) Secondo quanto previsto dall'art. 3 comma 9 bis della legge n. 136/2010, il mancato utilizzo del bonifico bancario o postale ovvero degli altri strumenti idonei a consentire la piena tracciabilità delle operazioni, nelle transazioni finanziarie relative a pagamenti effettuati dagli appaltatori, subappaltatori e subcontraenti della filiera delle imprese a qualsiasi titolo interessati all'espletamento del presente appalto di servizi, costituisce causa di risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 1456 c.c.. La risoluzione si verifica quando la parte interessata dichiara all'altra che intende valersi della presente clausola risolutiva. La risoluzione, in base all'art. 1458 c.c., non si estende alle obbligazioni dell'Impresa derivanti da sinistri verificatisi antecedentemente alla risoluzione del contratto.

1.3 PAGAMENTO DEL PREMIO - DECORRENZA DELLA GARANZIA - PERIODO DI ASSICURAZIONE

Il Contraente è tenuto a pagare presso la Società il premio stabilito alle rispettive scadenze.

L'assicurazione decorre dalle ore 24,00 del 31.12.2019 se in quel momento il premio è pagato; in caso contrario la decorrenza sarà dalle ore 24,00 del giorno in cui sarà effettuato il pagamento del premio, fermo restando le scadenze stabilite in polizza.

Per quanto riguarda le rate successive, in deroga all'art. 1901 c.c., è concesso il termine di rispetto di 30 giorni; trascorso tale periodo l'assicurazione resterà sospesa e riprenderà vigore soltanto dalle ore 24,00 del giorno dell'avvenuto pagamento del premio, fermo restando le scadenze stabilite.

1.4 FORMA DELLE COMUNICAZIONI TRA LE PARTI

La Società e il Contraente acconsentono sin d'ora, con particolare riferimento alla gestione dei sinistri, a forme di comunicazione anche on line.

1.5 VARIAZIONI DEL RISCHIO:

Il Contraente deve dare comunicazione scritta alla Società di ogni aggravamento del rischio mediante lettera, inviata mediante comunicazione elettronica o fax.

Tuttavia, la mancata comunicazione dei mutamenti aggravanti il rischio non pregiudicherà il diritto al rimborso del danno, sempre che tali omissioni o inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede.

Si conviene altresì che, il mutamento di ragione sociale e/o di proprietà totale ovvero parziale e/o di denominazione dell'azienda non costituiscono, di per sé, variazioni di rischio e che pertanto il

contratto mantiene il suo vigore alle stesse condizioni, pur sussistendo l'obbligo alla comunicazione alla Società da parte del Contraente. Sono esclusi i casi di fusione, concentrazione o scissione d'impresa che comportano una modifica effettiva del rischio.

1.6 VARIAZIONI TARIFFARIE E DIRITTO DI RECESSO

In caso di variazioni tariffarie, escluse quelle connesse con l'applicazione di regole evolutive, il Contraente può recedere dall'assicurazione entro il giorno precedente la scadenza del contratto (art. 172 D. Lgs. n. 209/05)

1.7 CESSAZIONE DEL RISCHIO

La cessazione del rischio oggetto della polizza, se comunicata alla Società, comporta la cessazione del contratto. La Società rinuncia all'incasso delle rate successive a completamento della polizza.

1.8 DICHIARAZIONI INESATTE DEL CONTRAENTE

La Società presta la garanzia e determina il premio sulla base delle dichiarazioni del Contraente. L'omissione della dichiarazione da parte del Contraente di una circostanza eventualmente aggravante il rischio, così come le incomplete od inesatte dichiarazioni all'atto della stipulazione del presente contratto o durante il corso dello stesso, non pregiudica il diritto al rimborso dei danni, sempreché tali omissioni od inesatte dichiarazioni siano avvenute in buona fede e con l'intesa che il Contraente avrà l'obbligo di corrispondere alla Società il maggior premio proporzionale al maggior rischio che ne deriva con decorrenza dal momento in cui la circostanza aggravante si è verificata.

Le dichiarazioni inesatte e/od omissioni fatte con dolo o colpa grave possono comportare o il mancato pagamento del danno o un pagamento ridotto, nonché l'annullamento dell'assicurazione ai sensi dell'art. 1892 Cod. Civ.

1.9 ISPEZIONE AI VEICOLI ASSICURATI:

La Società ha diritto di visionare i veicoli assicurati ed in tale circostanza il Contraente ha l'obbligo di fornire tutte le indicazioni ed informazioni richieste.

1.10 OBBLIGO E SPESE DI SALVATAGGIO

Appena avvenuto il sinistro, l'Assicurato ha l'obbligo di adoperarsi nel modo più efficace per impedirne o arrestarne lo sviluppo, salvare le cose assicurate e sorvegliare alla loro conservazione, allo scopo di limitarne il danno.

1.11 DENUNCIA DI SINISTRO:

L'Assicurato deve:

- a) entro otto giorni lavorativi dal sinistro o dal momento in cui ne è venuto a conoscenza, darne avviso all'Agenzia alla quale è assegnata la polizza;
- b) se il fatto costituisce reato, nei cinque giorni successivi, farne dichiarazione regolare e circostanziata alla Procura della Repubblica oppure agli Ufficiali o Agenti di Polizia Giudiziaria

del luogo. In ogni caso la dichiarazione dovrà precisare: il momento dell'inizio del sinistro, la durata, le cause note o presunte, i mezzi adoperati per arrestarne il progresso, l'entità, almeno approssimativa, del danno che ne è derivato;

- c) trasmettere una copia di questa dichiarazione, entro i dieci giorni successivi, all'Agenzia alla quale è stata assegnata la polizza.

1.12 INADEMPIMENTO DELL'OBBLIGO DI SALVATAGGIO:

Se l'Assicurato dolosamente non adempie l'obbligo di salvataggio sancito dall'art. 1.10 perde il diritto al risarcimento.

1.13 CONSERVAZIONE DELLE TRACCE DEL SINISTRO

Il Contraente è obbligato a conservare le tracce del sinistro ed i veicoli danneggiati fino al momento del sopralluogo del perito incaricato dalla Società per la valutazione del danno da effettuarsi comunque non oltre quindici giorni dalla data di ricevimento della denuncia di sinistro dalla Società. Il Contraente, a richiesta della Società, deve giustificare l'esistenza ed il valore del veicolo al momento del sinistro, la realtà e l'importanza del danno.

1.14 ALTRE ASSICURAZIONI

Il Contraente è esonerato dall'obbligo di denunciare alla Società eventuali altre polizze da lui stipulate per lo stesso rischio nei rami danni non RC.

1.15 ONERI FISCALI E RESPONSABILITÀ FISCALE DELLA SOCIETÀ

Gli oneri fiscali relativi alla polizza sono a carico del Contraente. Eventuali aumenti o diminuzioni di aliquota che avvengano in corso di contratto sono imputati alla prima scadenza contrattuale, anche rateale. Per quanto attiene i conguagli, gli eventuali storni di premio a favore del contraente danno diritto a quest'ultimo di fruire anche delle restituzioni fiscali relative, se ed in quanto dovute all'assicuratore.

1.16 PROCEDIMENTO PER LA DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL DANNO – NOMINA E MANDATO DEI PERITI

La determinazione dell'ammontare del danno è effettuata dalla Società e dall'Assicurato mediante accordo concluso direttamente fra loro. In caso di controversia in ordine all'ammontare del rimborso si procede alla nomina di due Periti, uno per ciascuna Parte, ai quali si conferisce anche l'incarico di riferire sulle circostanze di tempo e di luogo e sulle modalità del sinistro, nonché sulla corrispondenza effettiva del rischio con la descrizione e con le dichiarazioni risultanti dalla polizza. L'incarico ai periti viene conferito entro i 30 giorni successivi al ricevimento della denuncia di sinistro comunicata dal Contraente/Assicurato alla Società. I due Periti se non si accordano tra loro in tutto o in parte, ne eleggono un terzo da scegliersi, se anche uno solo ne faccia richiesta, nel territorio ove il sinistro si è verificato; il terzo può essere nominato, anche prima del disaccordo, ma il suo intervento può essere richiesto solo quando il disaccordo si verifica e limitatamente ai

punti controversi. Se una delle Parti non provvede alla nomina del proprio Perito o se i due Periti non si accordano su quella del terzo, tali nomine sono demandate al Presidente del Tribunale nella cui giurisdizione è avvenuto il sinistro.

Le conclusioni cui i due Periti pervengono concordemente e quelle sui punti controversi, definite dal Collegio, come sopra costituito, sono vincolanti per le Parti, che fino d'ora rinunciano a qualsiasi impugnativa, impregiudicata ogni questione attinente all'indennizzabilità del danno. Ciascuna delle Parti sostiene le spese del proprio Perito, quelle del Terzo vanno a carico della Società e dell'Assicurato, in parti uguali, escluso ogni obbligo solidale.

1.17 INTERPRETAZIONE DEL CONTRATTO

In assenza di accordo fra le parti, le clausole del contratto si interpretano in maniera più favorevole al Contraente e/o Assicurato.

1.18 LIMITE MASSIMO DEL RIMBORSO

Per i veicoli indicati nella Appendice A, la Società è tenuta a provvedere all'indennizzo nel limite massimo di €. 2.500.000,00# (euro due milioni cinquecentomila/00) per sinistro e per anno assicurativo, fermo il valore indicato per ciascun veicolo individuato nella appendice medesima che costituisce parte integrante del presente contratto.

1.19 RINVIO ALLE NORME DI LEGGE ED AI REGOLAMENTI IVASS

Per tutto quanto non espressamente regolato dalle condizioni contrattuali valgono le norme di legge italiane e comunitarie ai sensi del D. Lgs. n. 209/05 ed evoluzione regolamentare IVASS.

Per quanto attiene gli aspetti regolamentari scaturenti dalla gestione della polizza, si fa altresì rinvio agli accordi fra le parti.

1.20 FORO COMPETENTE

In caso di controversia giudiziale il Foro competente è in via esclusiva quello di Bergamo.

2. CONDIZIONI CHE REGOLANO L'ASSICURAZIONE

2.1 OGGETTO DELL'ASSICURAZIONE:

Premesso che l'Assicurazione vale per i veicoli identificati in polizza, ivi compresi gli accessori di serie e non di serie, gli optional stabilmente installati sugli stessi e gli impianti tecnologici di bordo, la Società si obbliga, nei limiti precisati in polizza ed alle condizioni che seguono, a indennizzare l'Assicurato dei danni materiali e diretti arrecati ai veicoli indicati nella Appendice A, in conseguenza di incendio, qualunque ne sia stata la causa, salve le eccezioni indicate al successivo paragrafo 2.3.

La garanzia è operante anche nel caso in cui veicoli assicurati siano dati in locazione, anche se guidati da persone non dipendenti dal Contraente ed anche nel caso di affidamento in comodato a

sub-concessionari di linea del Contraente ovvero a concessionari di altre linee.

2.2 RISCHI INCLUSI NELL'ASSICURAZIONE:

- a) sono parificati ai danni da incendio quelli, materiali e diretti, prodotti ai veicoli assicurati da:
- fulmine;
 - esplosione, autocombustione (combustione spontanea e senza fiamme);
 - scoppio del carburante contenuto negli automezzi assicurati e destinato al funzionamento dei motori (per i danni provocati agli automezzi stessi);
 - caduta da aeromobili e loro parti o cose da essi trasportate;
 - corto circuito anche senza sviluppo di incendio.
 - guasti arrecati allo scopo di impedire od arrestare l'incendio;
- b) Sono incluse nella garanzia le spese di sgombero dei residui del sinistro;
- c) Sono inclusi i danni verificatisi in conseguenza di atti di vandalismo e di eventi Socio - Politici, con il limite di indennizzo per sinistro e per anno di €.500.000,00 (euro cinquecentomila). Per tali garanzie la Società non risponde dei primi €.2.000,00 di ogni singolo sinistro.

Le garanzie prestate si intendono operanti anche quando il danno indennizzabile a termini di polizza, venga cagionato, ai veicoli assicurati, da veicoli non di proprietà del Contraente, che si trovino a qualsiasi titolo, nell'ambito dei recinti dei depositi di proprietà e/o gestiti dall'Assicurato. Resta fermo il diritto di rivalsa della Società nei confronti dei terzi responsabili del danno.

Ricorso terzi

La Società si obbliga a tenere indenne l'Assicurato fino alla concorrenza del massimale convenuto in €. 1.000.000,00 (euro un milione/00), delle somme che egli sia tenuto a corrispondere per capitale, interessi e spese, quale civilmente responsabile, ai sensi di Legge, per danni materiali e diretti cagionati alle cose di terzi da sinistro indennizzabile a termini di polizza, ivi compresi gli immobili concessi in locazione all'Assicurato per i rimessaggi.

2.3 RISCHI ESCLUSI DALL'ASSICURAZIONE

Sono esclusi dalla garanzia i danni prodotti da incendio o esplosione:

- a) verificatisi in occasione di atti di guerra, di insurrezione, di occupazione militare, di invasione, salvo che l'Assicurato provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- b) verificatisi in occasione di esplosioni o emanazioni di calore o di radiazioni provenienti da trasmutazioni del nucleo dell'atomo, come pure in occasione di radiazioni provocate dalla accelerazione artificiale di particelle atomiche, salvo che l'Assicurato non provi che il sinistro non ebbe alcun rapporto con tali eventi;
- c) determinati o agevolati da dolo dell'Assicurato (art. 1900 1° comma c.c.) ferma restando la validità della garanzia per il II e III comma dello stesso art. 1900 c.c.;

d) determinati da terremoti, da eruzioni vulcaniche, da inondazioni.

2.4 ESTENSIONE TERRITORIALE DELLE GARANZIE

Le garanzie sono operanti quando i veicoli si trovino in qualunque condizione (nei depositi, dei sottotetti, all'aperto, fermi, in moto, in circolazione, in riparazione, ecc.) nel territorio della Repubblica Italiana.

2.5 ELEMENTI PER IL CALCOLO DEL PREMIO

Il premio è annuo ed è determinato con tasso fisso per tutto il periodo contrattuale sulla base del valore complessivo dei veicoli risultante dalla Appendice A e sul valore degli impianti tecnologici di bordo comunicati dal Contraente per ciascuna annualità. Sono fatti salvi il conguaglio e la regolazione del premio relativi alle variazioni risultanti a libro matricola.

2.6 COMUNICAZIONE DEI VALORI DA ASSICURARE DA PARTE DEL CONTRAENTE

Il Contraente dopo il primo anno contrattuale e per i successivi anni, ai fini del calcolo del premio, trasmette alla Società:

- l'elenco aggiornato dei veicoli descritti nell'Appendice A, ciascuno con il relativo nuovo VALORE COMMERCIALE;
- il valore complessivo aggiornato degli impianti tecnologici di bordo.

Il VALORE COMMERCIALE dei veicoli assicurati viene ricavato utilizzando i coefficienti di degrado riferiti alla vetustà dei mezzi e indicati nell'Appendice B, che la Società accetta.

Il VALORE COMMERCIALE è calcolato allo stesso modo anche nel caso di veicoli usati, indipendentemente dal VALORE USATO.

2.7 POLIZZA A LIBRO MATRICOLA E REGOLAZIONE DEL PREMIO

L'assicurazione ha per base un libro matricola nel quale vanno iscritti i veicoli da coprire inizialmente e successivamente, intestati al P.R.A. allo stesso Contraente, nonché di eventuali veicoli non intestati al P.R.A. a nome del Contraente, in uso alla stessa per l'esercizio delle sue attività istituzionali.

La cessazione dell'appartenenza al libro matricola è ammessa solo in conseguenza di vendita, distruzione, demolizione o esportazione definitiva di essi.

La garanzia relativa alle inclusioni ed esclusioni dei veicoli dal libro matricola stesso, ha effetto o cessa dalle ore 24,00 del giorno in cui tale variazione viene comunicata alla Società, secondo le forme previste dall'art.1.4, o dalle ore 24,00 del giorno in cui tale variazione avrà effetto.

2.7.1 REGOLAZIONE DEL PREMIO

Qualora nel corso dell'annualità assicurativa venissero inclusi o esclusi autobus dalla garanzia si procederà alla regolazione del premio.

Il veicolo incluso/escluso dalla garanzia determinerà un aumento/diminuzione del premio calcolato moltiplicando $A \times B \times C \times D$, dove:

A - è il Valore Commerciale del Mezzo da includere o escludere;

B - è il coefficiente ricavato dalla Tabella di degrado – Appendice A;

C – è il Tasso Imponibile sul valore complessivo assicurato;

D – è il coefficiente calcolato in ragione di $\frac{1}{360}$ per ogni giornata di garanzia goduta/non goduta fino al 31 dicembre dell'anno di riferimento.

La regolazione del premio deve essere effettuata entro 90 giorni dal termine dell'anno assicurativo.

In caso di aumento, rispetto al premio complessivamente anticipato, il Contraente è tenuto a pagare la differenza di premio dovuta per il periodo trascorso, al quale la regolazione si riferisce.

In caso di diminuzione, la Società restituirà la parte di premio tassabile riscosso in più.

La differenza di premio risultante dalla regolazione dovrà essere versata entro il trentesimo giorno dall'invio dell'atto di regolazione al Contraente.

3. DETERMINAZIONE DEI DANNI RISARCIBILI - DEGRADO CONVENZIONALE – CRITERI DI INDENNIZZO

Il danno viene calcolato in base al costo delle riparazioni con l'avvertenza che:

- a) non sono indennizzabili le spese per modificazioni, aggiunte o migliorie apportate al veicolo in occasione della riparazione, nonché le spese di custodia e quelle da mancato godimento od uso od altri eventuali pregiudizi anche fiscali;
- b) il VALORE COMMERCIALE del veicolo è da intendersi valido per tutta l'annualità assicurativa dell'Appendice A di anno in anno aggiornata, indipendentemente dalla data nella quale si verifica il sinistro.
- c) l'indennizzo, in tutti i casi, non potrà superare l'importo ricavato sommando al valore individuato alla colonna VALORE COMMERCIALE nell'Appendice A, il valore degli accessori non di serie e degli impianti tecnologici di bordo.
- d) non sono indennizzabili le spese di immatricolazione o re immatricolazione del veicolo;
- e) nel caso siano annotati in polizza vincoli a favore di terzi, l'indennizzo dovrà essere pagato con quietanza sottoscritta sia dal Contraente che dal Beneficiario dei cui effettivi rapporti interni l'Assicuratore non è tenuto a conoscere.

3.1 PAGAMENTO DELL'INDENNITA'

il pagamento dell'indennizzo è eseguito dalla Società alla sede del Contraente contestualmente alla sottoscrizione dell'atto di liquidazione entro 90 giorni dalla data della conclusione delle operazioni peritali indicate al precedente articolo 1.16.

3.2 OBBLIGO DELL'ASSICURAZIONE DI FORNIRE I DATI AFFERENTI ALL'ANDAMENTO DEL RISCHIO

Entro il 30 aprile 2022 la Società si impegna a fornire al Contraente i dati afferenti all'andamento del rischio, onde consentire di predisporre con cognizione le basi d'asta, ed alle Imprese offerenti, di effettuare le proprie offerte su dati effettivi, così come previsto dal D.lgs. N. 209/05.

3.3 COASSICURAZIONE

Nel caso in cui la Società, all'atto della stipula del contratto, dichiara di voler ricorrere all'istituto della coassicurazione, il Contraente accetta a condizione che la Società deroghi all'art. 1911 c.c., rispondendo in solido nei confronti dell'Assicurato per tutte le coassicuratrici presenti nel riparto.

3.4 RECESSO IN CASO DI SINISTRO

Dopo ogni sinistro e fino al 60° giorno dal pagamento o rifiuto dell'indennizzo, la Società può recedere dall'assicurazione con preavviso di 90 giorni dalla scadenza annuale da effettuarsi mediante lettera raccomandata o PEC.

Il recesso decorre dalla scadenza dell'annualità.

La Società

Il Contraente

DICHIARAZIONI AI SENSI DELL'ART. 1341 C.C.

Agli effetti dell'art. 1341 c.c. il Contraente e la Società dichiarano di conoscere, approvare ed accettare specificatamente le disposizioni dei sotto elencati articoli delle norme e delle condizioni che regolano l'assicurazione:

Art. 1.3 Pagamento del Premio – Decorrenza della garanzia – Periodo di assicurazione

Art. 1.4 Forma delle comunicazioni tra le parti

Art. 1.8 Dichiarazioni inesatte del Contraente

Art. 1.10 Obbligo e spese di salvataggio

Art. 1.14 Altre assicurazioni

Art. 1.16 Procedimento per la determinazione dell'ammontare del danno – Nomina e mandato dei Periti

Art. 2.4 Estensione territoriale delle garanzie

Art. 2.7 Polizza a libro matricola e regolazione del premio

Art. 3 Determinazione dei danni risarcibili – Degrado convenzionale – Criteri di indennizzo

Art. 3.3 Coassicurazione

Art. 3.4 Recesso

	CAPITOLATO DI POLIZZA INCENDIO AUTOBUS	Pagina 12 di 19
--	---	-----------------

La Società

Il Contraente

Appendice A
TABELLA DESCRITTIVA DEI MEZZI ATB DA ASSICURARE – DATI AGGIORNATI AL 01.01.2020.

	MATR	MARCA - MODELLO E VERSIONE	TARGA	TELAIO	IMMATR.	VALORE A NUOVO	ANNI	CLASSE	COEFF. RIMBORSO	VALORE COMMERCIALE
1	438	IVECO FIAT SPA – 18 MT	AW974TP	ZCF55FM0106001163	03.11.1998	315.672	20,87	10	>15,00	€ 15.000,00
2	439	IVECO FIAT SPA – 18 MT	AW976TP	ZCF55FM0106001164	03.11.1998	315.672	20,87	10	>15,00	€ 15.000,00
3	464	MERCEDES O 530U	BS063XA	WEB62800013097566	07/03/2001	196.347	18,56	10	>15,00	€ 15.000,00
4	465	MERCEDES O 530U	BP006ZB	WEB62800013097567	06/02/2001	196.347	18,64	10	>15,00	€ 15.000,00
5	466	MERCEDES O 530U	BS064XA	WEB62800013097568	07/03/2001	196.347	18,56	10	>15,00	€ 15.000,00
6	467	MERCEDES O 530U	BS067XA	WEB62800013097569	07/03/2001	196.347	18,56	10	>15,00	€ 15.000,00
7	468	MERCEDES O 530U	BS070XB	WEB62800013097570	03/04/2001	196.347	18,49	10	>15,00	€ 15.000,00
8	469	MERCEDES O 530U	BS065XA	WEB62800013097571	07/03/2001	196.347	18,56	10	>15,00	€ 15.000,00
9	471	MERCEDES O 530U	BP007ZB	WEB62800013097573	06/02/2001	196.347	18,64	10	>15,00	€ 15.000,00
10	472	MERCEDES O 530U	BS072XB	WEB62800013097574	03/04/2001	196.347	18,49	10	>15,00	€ 15.000,00
11	473	MERCEDES O 530U	BP008ZB	WEB62800013097575	06/02/2001	196.347	18,64	10	>15,00	€ 15.000,00
12	474	MERCEDES O 530U	BP613ZB	WEB62800013097576	23/02/2001	196.347	18,60	10	>15,00	€ 15.000,00
13	475	MERCEDES O 530U	BS066XA	WEB62800013097577	07/03/2001	196.347	18,56	10	>15,00	€ 15.000,00
14	476	MERCEDES O 530U	BN972RW	WEB62800013097578	10/01/2001	196.347	18,72	10	>15,00	€ 15.000,00
15	478	MERCEDES O 530U	BN971RW	WEB62800013097580	10/01/2001	196.347	18,72	10	>15,00	€ 15.000,00
16	479	MERCEDES O 530U	BS401XA	WEB62800013097581	16/03/2001	196.347	18,53	10	>15,00	€ 15.000,00
17	481	MERCEDES O 530U	BS729XA	WEB62800013097583	26/03/2001	196.347	18,51	10	>15,00	€ 15.000,00
18	482	MERCEDES O 530U	BS730XA	WEB62800013097584	26/03/2001	196.347	18,51	10	>15,00	€ 15.000,00
19	483	MERCEDES O 530U	BP001ZB	WEB62800013097585	06/02/2001	196.347	18,64	10	>15,00	€ 15.000,00
20	486	MERCEDES O 530U	BS728XA	WEB62800013097588	26/03/2001	165.200	18,51	10	>15,00	€ 15.000,00
21	487	MERCEDES O 530U	BP615ZB	WEB62800013097589	23/02/2001	165.200	18,60	10	>15,00	€ 15.000,00
22	488	MERCEDES CITARO O 530U E3	CD429FE	WEB62805013101255	08/08/2002	201.585	17,16	10	>15,00	€ 15.000,00
23	489	MERCEDES CITARO O 530U E3	CD430FE	WEB62805013101256	08/08/2002	201.585	17,16	10	>15,00	€ 15.000,00
24	490	MAN NG 313 U	CB713ML	WMAA23ZZZYB019055	23/05/2002	227.610	17,36	10	>15,00	€ 15.000,00
25	491	SCAN. CVABCN94U	CD431FE	YS4N4X20001841919	08/08/2002	201.585	17,16	10	>15,00	€ 15.000,00
26	492	SCAN. CVABCN94S	CG362BH	YS2N4X20001844049	02/04/2003	205.920	16,52	10	>15,00	€ 15.000,00
27	493	SCAN. CVABCN94U	CG361BH	YS2N4X20001844050	02/04/2003	204.670	16,52	10	>15,00	€ 15.000,00
28	497	BREDAMENARINI M231	CP698CZ	ZCM2314M090024961	07/05/2004	165.200	15,44	10	>15,00	€ 15.000,00
29	498	BREDAMENARINI M231	CP431DA	ZCM2314M090024962	10/06/2004	165.200	15,35	10	>15,00	€ 15.000,00
30	499	BREDAMENARINI M231	CP427DA	ZCM2314M090024963	10/06/2004	165.200	15,35	10	>15,00	€ 15.000,00
31	500	BREDAMENARINI M231	CP428DA	ZCM2314M090024964	10/06/2004	165.200	15,35	10	>15,00	€ 15.000,00

	MATR	MARCA - MODELLO E VERSIONE	TARGA	TELAIO	IMMATR.	VALORE A NUOVO	ANNI	CLASSE	COEFF. RIMBORSO	VALORE COMMERCIALE
32	501	BREDAMENARINI M231	CP429DA	ZCM2314M090024965	10/06/2004	165.200	15,35	10	>15,00	€ 15.000,00
33	502	BREDAMENARINI M231	CP430DA	ZCM2314M090024966	10/06/2004	165.200	15,35	10	>15,00	€ 15.000,00
34	503	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW458AM	ZCM2402L090025622	10/06/2005	180.000	14,36	9	0,1	€ 18.000,00
35	504	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW462AM	ZCM2402L090025623	10/06/2005	180.000	14,36	9	0,1	€ 18.000,00
36	505	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW459AM	ZCM2402L090025624	10/06/2005	180.000	14,36	9	0,1	€ 18.000,00
37	506	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW460AM	ZCM2402L090025625	10/06/2005	180.000	14,36	9	0,1	€ 18.000,00
38	507	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW463AM	ZCM2402L090025626	10/06/2005	180.000	14,36	9	0,1	€ 18.000,00
39	508	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW461AM	ZCM2402L090025627	10/06/2005	180.000	14,36	9	0,1	€ 18.000,00
40	509	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW649AM	ZCM2402L090025628	22/06/2005	180.000	14,33	9	0,1	€ 18.000,00
41	510	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW650AM	ZCM2402L090025629	22/06/2005	180.000	14,33	9	0,1	€ 18.000,00
42	511	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW651AM	ZCM2402L090025673	22/06/2005	180.000	14,33	9	0,1	€ 18.000,00
43	512	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW652AM	ZCM2402L090025674	22/06/2005	180.000	14,33	9	0,1	€ 18.000,00
44	513	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW653AM	ZCM2402L090025675	22/06/2005	180.000	14,33	9	0,1	€ 18.000,00
45	514	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW654AM	ZCM2402L090025676	22/06/2005	180.000	14,33	9	0,1	€ 18.000,00
46	515	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW801AM	ZCM2402L090025677	29/06/2005	180.000	14,31	9	0,1	€ 18.000,00
47	516	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW802AM	ZCM2402L090025678	29/06/2005	180.000	14,31	9	0,1	€ 18.000,00
48	517	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW803AM	ZCM2402L090025679	29/06/2005	180.000	14,31	9	0,1	€ 18.000,00
49	518	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW804AM	ZCM2402L090025680	29/06/2005	180.000	14,31	9	0,1	€ 18.000,00
50	519	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW805AM	ZCM2402L090025681	29/06/2005	180.000	14,31	9	0,1	€ 18.000,00
51	520	BREDAMENARINI M 240 AVANCITY	CW806AM	ZCM2402L090025682	29/06/2005	180.000	14,31	9	0,1	€ 18.000,00
52	522	SPRINTER D.C.M.B. 414T46	DD299RG	WDB9046131R446362	28/07/2006	36.779	13,24	9	0,1	€ 3.677,90
53	523	SPRINTER D.C.M.B. 414T46	DD298RG	WDB9046131R446363	28/07/2006	36.779	13,24	9	0,1	€ 3.677,90
54	529	MERCEDES CITARO O 530 U E3/CRT	DD888RG	WEB 62805013110907	28/09/2006	212.500	13,08	9	0,1	€ 21.250,00
55	530	MERCEDES CIT. O 530 U E3/CRT [PM]	DE017XJ	WEB62805013110908	29/09/2006	212.500	13,07	9	0,1	€ 21.250,00
56	531	MERCEDES CIT. O 530 U E3/CRT [PM]	FN618WD	WEB62805013110909	21/09/2006	212.500	13,10	9	0,1	€ 21.250,00
57	532	MERCEDES CITARO O 530 U E3/CRT	FN619WD	WEB62805013110910	21/09/2006	212.500	13,10	9	0,1	€ 21.250,00
58	533	MERCEDES CITARO O 530 U E3/CRT	DD889RG	WEB62805013110911	28/09/2006	212.500	13,08	9	0,1	€ 21.250,00
59	534	MERCEDES CIT. O 530 U E3/CRT [PM]	DD799RG	WEB62805013110912	21/09/2006	212.500	13,10	9	0,1	€ 21.250,00
60	535	MERCEDES CITARO O 530 U E3/CRT	FN620WD	WEB62805013110913	29/09/2006	212.500	13,07	9	0,1	€ 21.250,00
61	536	MERCEDES CITARO O 530 U E3/CRT	FN621WD	WEB62805013110914	28/09/2006	212.500	13,08	9	0,1	€ 21.250,00
62	540	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN244MP	ZCM2402LG90026639	13/03/2008	260.980	11,64	9	0,1	€ 26.098,00
63	541	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN245MP	ZCM2402LG90026640	13/03/2008	260.980	11,64	9	0,1	€ 26.098,00
64	542	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN262MP	ZCM2402LG90026641	14/03/2008	260.980	11,64	9	0,1	€ 26.098,00

	MATR	MARCA - MODELLO E VERSIONE	TARGA	TELAIO	IMMATR.	VALORE A NUOVO	ANNI	CLASSE	COEFF. RIMBORSO	VALORE COMMERCIALE
65	543	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN263MP	ZCM2402LG90026642	14/03/2008	260.980	11,64	9	0,1	€ 26.098,00
66	544	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN312MP	ZCM2402LG90026643	18/03/2008	260.980	11,62	9	0,1	€ 26.098,00
67	545	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN313MP	ZCM2402LG90026644	18/03/2008	260.980	11,62	9	0,1	€ 26.098,00
68	546	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN326MP	ZCM2402LG90026645	19/03/2008	260.980	11,62	9	0,1	€ 26.098,00
69	547	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN327MP	ZCM2402LG90026646	19/03/2008	260.980	11,62	9	0,1	€ 26.098,00
70	548	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN580MP	ZCM2402LG90026647	04/04/2008	260.980	11,58	9	0,1	€ 26.098,00
71	549	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN581MP	ZCM2402LG90026648	04/04/2008	260.980	11,58	9	0,1	€ 26.098,00
72	550	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN602MP	ZCM2402LG90026649	07/04/2008	260.980	11,57	9	0,1	€ 26.098,00
73	551	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN603MP	ZCM2402LG90026650	07/04/2008	260.980	11,57	9	0,1	€ 26.098,00
74	552	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN960MP	ZCM2402LG90026651	24/04/2008	260.980	11,53	9	0,1	€ 26.098,00
75	553	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN604MP	ZCM2402LG90026660	07/04/2008	260.980	11,57	9	0,1	€ 26.098,00
76	554	BMB AVANCITY LU 3P CNG	DN605MP	ZCM2402LG90026661	07/04/2008	260.980	11,57	9	0,1	€ 26.098,00
77	555	MERCEDES O 530 U CNG	EH930ED	WEB62802013122262	01/09/2011	264.400	8,22	8	0,2	€ 52.880,00
78	556	MERCEDES O 530 U CNG	EH931ED	WEB62802013122263	01/09/2011	264.400	8,22	8	0,2	€ 52.880,00
79	557	MERCEDES O 530 U CNG	EH932ED	WEB62802013122264	01/09/2011	264.400	8,22	8	0,2	€ 52.880,00
80	558	MERCEDES O 530 U CNG	EH933ED	WEB62802013122265	01/09/2011	264.400	8,22	8	0,2	€ 52.880,00
81	559	MERCEDES O 530 U CNG	EH934ED	WEB62802013122266	01/09/2011	264.400	8,22	8	0,2	€ 52.880,00
82	560	KUTSENITS CITY IV	ER254VY	WV1ZZZ7HZ5H074888	21/05/2003	55.000	16,38	10	>15,00	€ 15.000,00
83	561	KUTSENITS CITY IV	ET299HJ	WV1ZZZ7HZ5H078776	19/11/2003	55.000	15,90	10	>15,00	€ 15.000,00
84	562	EVOBUS MB O530 G CNG 18MT	ER440VY	WEB62821013108568	14/04/2006	306.000	13,53	9	0,1	€ 30.600,00
85	563	EVOBUS MB O530 G CNG 18MT	ER441VY	WEB62821013108569	14/04/2006	306.000	13,53	9	0,1	€ 30.600,00
86	564	EVOBUS MB O530 G CNG 18MT	ER882VY	WEB62821013109665	14/04/2006	306.000	13,53	9	0,1	€ 30.600,00
87	565	EVOBUS MB O530 G CNG 18MT	ER808VY	WEB62821013109667	14/04/2006	306.000	13,53	9	0,1	€ 30.600,00
88	566	EVOBUS MB O530 G CNG 18MT	ER438VY	WEB62821013109669	14/04/2006	306.000	13,53	9	0,1	€ 30.600,00
89	567	EVOBUS MB O530 G CNG 18MT	ER439VY	WEB62821013109670	14/04/2006	306.000	13,53	9	0,1	€ 30.600,00
90	570	MERCEDES O530 CITARO EURO 4	ET555HJ	WEB62809013112617	01/10/2013	110.000	6,16	7	0,3	€ 33.000,00
91	571	MERCEDES O530 CNG	ET392HJ	WEB62801013107653	01/10/2013	130.000	6,16	7	0,3	€ 39.000,00
92	572	MERCEDES O530 CITARO EURO 5	ET556HJ	WEB62809013110456	01/10/2013	125.000	6,16	7	0,3	€ 37.500,00
93	574	VDL CITEA CLF 120-310	ET393HJ	XNL401E100B001044	01/10/2013	150.000	6,16	7	0,3	€ 45.000,00
94	575	SOLARIS URBINO 15 MT	EV848YY	SU9341206YBPN1069	01/01/2001	180.000	18,74	10	>15,00	€ 15.000,00
95	578	MAN LION'S CITY CNG 12MT	EX165BS	WMAA21ZZXER014001	08/10/2014	242.000	5,16	6	0,4	€ 96.800,00
96	579	MAN LION'S CITY CNG 12 MT	EX166BS	WMAA21ZZ0ER014007	08/10/2014	242.000	5,16	6	0,4	€ 96.800,00
97	580	MAN LION'S CITY CNG 12 MT	EX167BS	WMAA21ZZ4ER014012	08/10/2014	242.000	5,16	6	0,4	€ 96.800,00

	MATR	MARCA - MODELLO E VERSIONE	TARGA	TELAIO	IMMATR.	VALORE A NUOVO	ANNI	CLASSE	COEFF. RIMBORSO	VALORE COMMERCIALE
98	581	MAN LION'S CITY CNG 12 MT	EX168BS	WMAA21ZZ8ER014014	08/10/2014	242.000	5,16	6	0,4	€ 96.800,00
99	582	MAN LION'S CITY CNG 12 MT	EX169BS	WMAA21ZZ5ER014018	08/10/2014	242.000	5,16	6	0,4	€ 96.800,00
100	583	MAN LION'S CITY CNG 12 MT	EX170BS	WMAA21ZZ3ER014020	08/10/2014	242.000	5,16	6	0,4	€ 96.800,00
101	584	MAN LION'S CITY CNG 12 MT	EX171BS	WMAA21ZZ9ER014023	08/10/2014	242.000	5,16	6	0,4	€ 96.800,00
102	585	MAN LION'S CITY CNG 12 MT	EX172BS	WMAA21ZZ2ER014025	08/10/2014	242.000	5,16	6	0,4	€ 96.800,00
103	586	MAN LION'S CITY CNG 12 MT	EX173BS	WMAA21ZZ4ER014026	08/10/2014	242.000	5,16	6	0,4	€ 96.800,00
104	587	MAN LION'S CITY CNG 12 MT	EY076DF	WMAA21ZZ8ER014028	02/01/2015	242.000	4,93	6	0,4	€ 96.800,00
105	588	MAN LION'S CITY EURO 6	EY077DF	WMAA37ZZ8FR014290	02/01/2015	214.000	4,93	6	0,4	€ 85.600,00
106	589	MAN LION'S CITY EURO 6	EY078DF	WMAA37ZZ2FR014298	02/01/2015	214.000	4,93	6	0,4	€ 85.600,00
107	590	MAN LION'S CITY EURO 6	EY079DF	WMAA37ZZ6FR014305	02/01/2015	214.000	4,93	6	0,4	€ 85.600,00
108	591	MAN LION'S CITY EURO 6	EY170DF	WMAA37ZZ3FR014308	21/01/2015	214.000	4,88	6	0,4	€ 85.600,00
109	592	MAN LION'S CITY EURO 6	EY171DF	WMAA37ZZ3FR014312	21/01/2015	214.000	4,88	6	0,4	€ 85.600,00
110	593	MAN LION'S CITY EURO 6	EY172DF	WMAA37ZZ4FR014318	21/01/2015	214.000	4,88	6	0,4	€ 85.600,00
111	594	MAN LION'S CITY EURO 6	EY173DF	WMAA37ZZ6FR014319	21/01/2015	214.000	4,88	6	0,4	€ 85.600,00
112	595	MAN LION'S CITY EURO 6	EY 174 DF	WMAA37ZZ1FR014325	21/01/2015	214.000	4,88	6	0,4	€ 85.600,00
113	596	MAN LION'S CITY EURO 6	EY 438 DF	WMAA37ZZ7FR014331	26/02/2015	214.000	4,78	6	0,4	€ 85.600,00
114	597	MAN LION'S CITY EURO 6	EZ 832 FV	WMAA37ZZ5FR014781	08/05/2015	242.000	4,58	6	0,4	€ 96.800,00
115	598	MAN LION'S CITY EURO 6	EZ 833 FV	WMAA37ZZXFR014789	08/05/2015	242.000	4,58	6	0,4	€ 96.800,00
116	599	MAN LION'S CITY EURO 6	FC 144 FW	WMAA37ZZ4GR015728	05/01/2016	213.000	3,93	5	0,5	€ 106.500,00
117	600	MAN LION'S CITY EURO 6	FC 145 FW	WMAA37ZZ8GR015733	05/01/2016	213.000	3,93	5	0,5	€ 106.500,00
118	601	MAN LION'S CITY EURO 6	FC 146 FW	WMAA37ZZ5GR015740	05/01/2016	213.000	3,93	5	0,5	€ 106.500,00
119	602	MAN LION'S CITY EURO 6	FC 147 FW	WMAA37ZZ1GR015749	05/01/2016	213.000	3,93	5	0,5	€ 106.500,00
120	603	NEOPLAN N 4421 CENTROLINER	EZ 986 RF	WAGPD7ZZ544000135	01/01/2004	302.000	15,78	10	>15,00	€ 15.000,00
121	604	MERCEDES CITARO CNG	FB 074 BP	WEB62802013111602	01/01/2008	265.000	11,84	10	>15,00	€ 15.000,00
122	605	MERCEDES CITARO CNG	FB 075 BP	WEB62801013106075	01/01/2005	265.000	14,79	10	>15,00	€ 15.000,00
123	606	AUTODROMO ALE'	FB 076 BP	ZA9ALE92TERB95304	01/01/2001	55.000	18,74	10	>15,00	€ 15.000,00
124	607	AUTODROMO ALE'	FB 073 BP	ZA9ALE92TERB95308	01/01/2001	55.000	18,74	10	>15,00	€ 15.000,00
125	608	MAN LION'S CITY A23 CNG 18MT	FD 047 LP	WMAA23ZZX6B025084	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00
126	609	MAN LION'S CITY A23 CNG 18MT	FF 871 EW	WMAA23ZZ96B025089	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00
127	610	MAN LION'S CITY A23 CNG 18MT	FD 048 LP	WMAA23ZZ56B025090	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00
128	611	MAN LION'S CITY A23 CNG 18MT	FD 049 LP	WMAA23ZZ76B025091	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00
129	612	MAN LION'S CITY A23 CNG 18MT	FD 050 LP	WMAA23ZZ96B025092	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00
130	613	MAN LION'S CITY A23 CNG 18MT	FD 051 LP	WMAA23ZZ06B025093	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00

CAPITOLATO DI POLIZZA INCENDIO AUTOBUS

Pagina 17 di 19

	MATR	MARCA - MODELLO E VERSIONE	TARGA	TELAIO	IMMATR.	VALORE A NUOVO	ANNI	CLASSE	COEFF. RIMBORSO	VALORE COMMERCIALE
131	614	MAN LION'S CITY A23 CNG 18MT	FF 872 EW	WMAA23ZZ26B025094	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00
132	615	MAN LION'S CITY A23 CNG 18 MT	FF 873 EW	WMAA23ZZ66B025020	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00
133	616	MAN LION'S CITY A23 CNG 18 MT	FF 874 EW	WMAA23ZZ86B025021	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00
134	617	MAN LION'S CITY A23 CNG 18 MT	FF 875 EW	WMAA23ZZ46B025050	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00
135	618	MAN LION'S CITY A23 CNG 18 MT	FF 876 EW	WMAA23ZZ16B025054	01/01/2006	307.000	13,81	9	0,1	€ 30.700,00
136	619	MAN LION'S CITY A3618B	FH 811 LD	WMAA36ZZ1HF003839	07/06/2017	260.000	2,53	4	0,6	€ 156.000,00
137	620	MAN LION'S CITY A3618B	FH 809 LD	WMAA36ZZ7HF003862	07/06/2017	260.000	2,53	4	0,6	€ 156.000,00
138	621	MAN LION'S CITY A3618B	FH 810 LD	WMAA36ZZ9HF003877	07/06/2017	260.000	2,53	4	0,6	€ 156.000,00
139	622	IVECO 1S 72C12DA	FH 859 LD	ZCFC270X05110284	18/06/2017	136.000	2,50	4	0,6	€ 81.600,00
140	623	IVECO 1S 72C12DA	FH 860 LD	ZCFC270C00511598	18/06/2017	136.000	2,50	4	0,6	€ 81.600,00
141	624	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 417 CR	SUU24116EHB018254	15/01/2018	563.833	1,93	3	0,7	€ 394.683,10
142	625	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 418 CR	SUU24116EHB018255	15/01/2018	563.833	1,93	3	0,7	€ 394.683,10
143	626	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 414 CR	SUU24116EHB018256	15/01/2018	563.833	1,93	3	0,7	€ 394.683,10
144	627	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 415 CR	SUU24116EHB018257	15/01/2018	563.833	1,93	3	0,7	€ 394.683,10
145	628	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 416 CR	SUU24116EHB018258	15/01/2018	563.833	1,93	3	0,7	€ 394.683,10
146	629	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 413 CR	SUU24116EHB018259	15/01/2018	563.833	1,93	3	0,7	€ 394.683,10
147	630	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 441 CR	SUU24116EHB018260	31/01/2018	563.833	1,89	3	0,7	€ 394.683,10
148	631	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 442 CR	SUU24116EHB018261	31/01/2018	563.833	1,89	3	0,7	€ 394.683,10
149	632	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 443 CR	SUU24116EHB018262	31/01/2018	563.833	1,89	3	0,7	€ 394.683,10
150	633	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 444 CR	SUU24116EHB018263	31/01/2018	563.833	1,89	3	0,7	€ 394.683,10
151	634	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 457 CR	SUU24116EHB018264	09/02/2018	563.833	1,87	3	0,7	€ 394.683,10
152	635	SOLARIS URBINO ELECTRIC	FM 458 CR	SUU24116EHB018265	09/02/2018	563.833	1,87	3	0,7	€ 394.683,10
153	GUL	TRENINO TURISTICO	CH 785 BD	LDMVM35778 F.A.I.	24/07/2003	100.000	16,21	10	>15,00	€ 15.000,00
154	RIM	RIMORCHIO TRENINO TURISTICO	AC 778 ZZ	WDAH9808203 F.A.I.	24/07/2003	30.000	16,21	10	>15,00	€ 15.000,00
TOTALE										€ 10.226.423,00

L'importo del VALORE COMMERCIALE è da intendersi applicabile per tutto il periodo della validità dell'Appendice, indipendentemente dalla data del sinistro.

La Società

Il Contraente

APPENDICE B**TABELLA DI EVOLUZIONE DEL VALORE COMMERCIALE DEI VEICOLI IN RELAZIONE ALLA LORO VETUSTA' E DEGRADO**

ETA' DEI VEICOLI AL 1° GENNAIO DELL'ANNUALITA' DI FRAZIONAMENTO	CLASSE DI APPARTENENZA	INDENNIZZO RISPETTO AL VALORE A NUOVO
0- 6 mesi	1	100%
6 mesi - 1 anno	2	85%
1 - 2 anni	3	70%
2 - 3 anni	4	60%
3 - 4 anni	5	50%
4 - 6 anni	6	40%
6 - 8 anni	7	30%
8 - 10 anni	8	20%
10 - 15 anni	9	10%
oltre 15 anni	10	€ .15.000,00

La Società

Il Contraente

	CAPITOLATO DI POLIZZA INCENDIO AUTOBUS	
		Pagina 19 di 19

Appendice C - PROSPETTO PER LA DETERMINAZIONE DEL PREMIO

CONTRAENTE	ATB Servizi S.p.A. - socio unico
SEDE LEGALE	Via Monte Gleno, 13 - 24125 BERGAMO;
CODICE FISCALE/ PARTITA IVA	02967830163
DURATA ED EFFETTO DELL'ASSICURAZIONE	
DECORRENZA	dalle ore 24,00 del 31.12.2019 alle ore 24,00 del 31.12.2022
DURATA	TRIENNALE
FRAZIONAMENTO	ANNUALE
PRIMA QUIETANZA	31.12.2019

PARTITE ASSICURATE	SOMME ASSICURATE	TASSO LORDO % ₀	PREMIO FINITO ANNUALE
VEICOLI ASSICURATI – Vedasi Appendice A	€ 10.226.423,00		€.
<ul style="list-style-type: none"> • N° 152 AUTOBUS e AUTOSNODATI • N° 1 TRENINO TURISTICO con RIMORCHIO 			
ACCESSORI NON DI SERIE e DISPOSITIVI TECNOLOGICI DI BORDO	€ 3.000.000,00		€.
TOTALE	€ 13.226.423,00		€.

LIMITI E SOTTOLIMITI DI INDENNIZZO – RICORSO TERZI	SOMME	CONDIZIONI
▪ LIMITE MASSIMO DI INDENNIZZO	€ 2.500.000,00	per sinistro e per anno assicurativo.
▪ SOTTOLIMITE DI INDENNIZZO per atti di vandalismo, ed eventi Socio - Politici	€ 500.000,00	per sinistro e per anno assicurativo. Scoperto: € 2.000,00 per sinistro
▪ RICORSO TERZI	€ 1.000.000,00	-----

La Società

Il Contraente
